



L'ULTIMO DPR SUL PAESAGGIO: CONTRADDIZIONI E ASPETTATIVE

Argomento di questo inserto è il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”, messo a confronto con i contenuti della informativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ufficio legislativo protocollo 11688 dell’11 aprile 2017.

Nel provvedimento desta particolare interesse la liberalizzazione di un elenco di 31 categorie di intervento riportate nell’allegato A e, potenzialmente, di 42 categorie elencate nell’allegato B, decisioni che rischiano di essere vanificate dal frequente contrasto e sovrapposizione dei provvedimenti di matrice statale.

Dalla lettura del testo emergono, infatti, molti dubbi sugli articoli del DPR che rischiano di aumentare il disagio degli utenti e che, in queste pagine, vengono analizzati e approfonditi punto per punto.

Non mancano, però, gli aspetti innovativi del DPR che introduce la fase di collaborazione tra Ente e privato, trasformando il rapporto tra chi valuta il progetto e il progettista, riconoscendo a quest’ultimo la sua qualità di mediatore culturale, mentre il tecnico istruttore da controparte diventa supporto del cittadino.



PAESAGGIO E NORME SEMPLIFICATE: QUALCOSA STA CAMBIANDO

Partendo dalla premessa che la tutela del paesaggio è fortemente minacciata sia dalla schizofrenia dei provvedimenti di legge che destabilizza l'equilibrio necessario a garantire le relazioni Enti/Utenti, sia dalla conflittualità dei soggetti deputati a legiferare, in queste pagine vengono messi a confronto i contenuti del DPR 13 febbraio 2017 n. 31 e l'informativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ufficio legislativo protocollo 11688 dell'11 aprile 2017. Anche se il risultato del DPR 31/2017 non è esaltante, non mancano gli aspetti positivi rappresentati essenzialmente dalla liberalizzazione di un elenco di 31 categorie di intervento riportate nell'allegato A e, potenzialmente, di 42 categorie elencate nell'allegato B. Ma l'innovazione contenuta nel provvedimento che più apprezziamo è quella che punta a trasformare il rapporto tra chi valuta il progetto e il progettista, riconoscendo a quest'ultimo la sua qualità di mediatore culturale e mutando il ruolo del tecnico istruttore da controparte a supporto del cittadino. In parole povere ci aspettiamo che, per la valorizzazione del paesaggio, si arrivi alla genuina competizione sulla qualità degli interventi tra istruttore e progettista.

VITTORIO MEDDI

La lettura del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata" - fa chiaramente percepire il permanente conflitto tra i diversi livelli dello Stato chiamati ad esprimersi sul tema del paesaggio, riassumibili in due visioni "realistico - riformatore" e "teorico - conservatore".

La prima visione è ancora soffermata dal timore del giudizio

collettivo che accomuna tutti coloro che mettono in discussione il metodo della salvaguardia del paesaggio; la seconda basata sulla logica che richiama la locuzione del "senza se e senza ma", di primo acchito potrebbe sembrare utile alla causa della tutela, ma in pratica fornisce alibi ai sostenitori della tesi contraria a causa delle anomalie insite nelle azioni troppo astratte e generiche, ossia deboli e facilmente aggirabili.

In termini sintetici parliamo di **semplificazione ed esclusione**

termini che in campo paesaggistico aleggiano da anni senza mai pervenire ad un risultato concreto o arrivare a comprendere la necessità di distinguere la qualità dell'oggetto di salvaguardia in rapporto all'incisività della tipologia dell'intervento.

Una debolezza generalizzata che assume connotati rilevanti in contesti in cui la cultura del paesaggio non ha un "background" degno di nota e, contestualmente, non sono presenti valori universalmente riconosciuti per caratteristiche



paesaggistiche. Lo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a pagina 3 dell'informativa di carattere generale sulle nuove disposizioni del DPR 31/2017, redatta dall'ufficio legislativo con protocollo 11688 dell'11 aprile 2017, afferma la logica de "il troppo e il vano". (1)

ANALISI DEL CONTESTO CULTURALE E NORMATIVO

In sintesi i problemi che riguardano il paesaggio hanno una doppia origine:

1. Qualità del territorio;
2. Caratteristiche dell'intervento.

Non si può prescindere dall'analisi di queste due problematiche per dare alla funzione di salvaguardia il prestigio necessario per essere condivisa e rispettata collettivamente.

In modo diffuso, nella prima metà degli anni '80, estese porzioni del territorio sono state vincolate più per esigenze di natura "ambientale" che per il pregio paesaggistico; lo stesso MIBACT (pagina 10 informativa) rileva "spesso accade che la perimetrazione ricomprenda anche taluni edifici e manufatti di recente costruzione, in sé del tutto privi di interesse paesaggistico, rispetto ai quali sarebbe stato immotivato e discriminatorio imporre un regime di maggiore cautela".

Il Ministero riconosce l'anoma-

lia esistente, ma anziché trovare la soluzione nel Piano Territoriale Paesaggistico ed affrancare i cittadini dai procedimenti, conferma la prassi di valutazione esperibile presso Regione, Comune e Soprintendenza statale, con una procedura di dubbia legittimità in permanenza del vincolo sul PTP.

Si ritiene urgente e necessario intervenire sul metodo di formazione del Piano Territoriale Paesaggistico, interpretando le funzioni assegnate dall'articolo 143 del Codice di *conservazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione*, liberandolo dal peso quasi esclusivo, fino ad oggi prevalente, della mera "museificazione" del vincolo.

Affermare il principio di sovranarietà rispetto alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 143 commi 5 e 9 e articolo 145 commi 3, 4 e 5 del Codice, non significa contaminazione urbanistica del PTP vestendolo di zonizzazione e parametri, ma di elaborare un documento di studio e di analisi del vincolo dal quale scaturiscano le scelte sostenibili sul territorio, rispetto alle quali deve essere conformata la tradizionale strumentazione urbanistica. La funzione del PTP, quindi, non deve essere ricondotta alla sola applicazione burocratica di una procedura, ma deve consistere in un compito specifico di studio e di progetto di salvaguardia e valorizzazione dell'area perimetrata con

specifici valori paesaggistici meritevoli di attenzione. Erano questi i criteri ispiratori della legge istitutiva n. 1497 del 29 giugno 1939 e successivo regolamento di attuazione RD 3 giugno 1940 n. 1357, che però non si ritrovano nei piani di ultima generazione che, concettualmente, tendono verso la pianificazione urbanistico-territoriale con tanto di zonizzazione al pari dei piani urbanistici. Questa involuzione è iniziata sul finire degli anni '80, in una fase storica caratterizzata dalla generale aggressione del territorio e dalla presa d'atto di una situazione di abusivismo diffuso, mentre l'impulso alla redazione dei PTP, intervenuto con la legge 431/1985, culturalmente ha generato il falso mito della passività del vincolo contro la finalità stessa della legge: "il vincolo limita e non impedisce la trasformazione, vuole attivare una progettazione orientata qualitativamente".

Tesi rafforzata dalla Convenzione Europea sul Paesaggio che, purtroppo, dopo oltre un lustro e mezzo, ancora non sta producendo nell'operatività risultati soddisfacenti. Nel nostro Paese, infatti, vanno risolte le criticità legate a contesti in cui prevale la formazione burocratica, "pigra" nell'istruttoria, il rifiuto delle assunzioni di responsabilità che superino la semplice "zonizzazione", la mancata volontà di entrare nella visione dinamica della tutela che trova espressioni



ne nella progettazione di qualità dell'intervento.

Il vincolo, visto dal PTP come una sorta di "museificazione" del territorio o parti di esso, annulla l'essenza stessa del Piano che ha lo scopo di orientare il rinnovo dei valori oggetto di tutela seguendo l'evoluzione della vita delle comunità e del territorio e integrandosi con gli strumenti che ne regolano le trasformazioni e gli usi.

Se vogliamo dare efficacia alla riforma e perseguire l'obiettivo citato dallo stesso MIBACT (pagina 3 informativa) "di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa", la priorità è rappresentata dalla peculiarità del paesaggio che, riconosciuto di pregio, richiede una attenta analisi e una specifica progettazione attraverso il PTP.

Estendere, per altre motivazioni, la stessa attenzione al territorio che non ha caratteristiche meritevoli, non aiuta a perseguire procedimenti virtuosi, ma fa sì che nell'ambito della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare" promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, "tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte di causa di lungaggini e di ritardo, vi sono proprio quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggisti-

ca, spesso per piccoli interventi". Riconosciuta con certezza la patologia "lungaggini e ritardo" insita nei procedimenti sottesi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non appare centrata con la stessa efficacia la cura sugli interventi di lieve entità, certamente in grado di dare sollievo al fenomeno, ma non in grado di risolverlo. Lo dice il sentiero già esplorato del DPR 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità". Ancora prima sullo stesso tema è intervenuta la nostra Regione con la legge 19 dicembre 1995 n. 59 "Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale", successivamente modificata con la legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012.

Tutti questi provvedimenti recano un elenco di interventi che hanno come denominatore comune la "lieve entità" e, con essa, avviano una evoluzione culturale nella relazione vincolo-intervento che si sintetizza nel passaggio da un approccio "statico-museificazione" a quello "dinamico-progettuale".

Nel momento in cui un intervento viene definito di *lieve entità* si opera una "valutazione" ex ante, cioè connettendo la relazione "vincolo-intervento" vengono attivati i principi della progettazione, ovvero il processo di relazione del contesto di pregio con l'esigenza del proprietario

del bene, evidenziando e valutando preventivamente i potenziali effetti pregiudizievoli e le conseguenti misure di eliminazione o di mitigazione necessarie per la salvaguardia del bene oggetto di tutela.

In questo percorso virtuoso non mancano segnali di conflitto, il primo dei quali lo troviamo al punto 2 dell'allegato 1 al DPR 139/2010: *Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.* Per fare un esempio, l'intervento classificato di *manutenzione straordinaria* ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. b) DPR 380/01, rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 comma 1 lett. a) del Codice. E' evidente che il cosiddetto provvedimento di semplificazione fa un passo indietro e riconduce la *manutenzione straordinaria* nell'alveo degli interventi soggetti ad autorizzazione.

Ma vi è di più: l'articolo 149 del Codice non fa distinzione sul tipo di vincolo e invece il DPR 139/2010 esclude l'applicazione del procedimento semplificato per i vincoli di cui all'articolo 136 comma 1 lett. a), b) e c). Di conseguenza avviene che il Codice (disposizione legislativa di rango primario) non sottopone ad autorizzazione, men-



tre paradossalmente il DPR 139/2010 (disposizione legislativa di rango secondario), cosiddetto di semplificazione e snellimento, impone il rilascio dell'autorizzazione ordinaria.

CONFRONTO TRA IL DPR 31/2017 E L'INFORMATIVA DEL MIBACT

Parafrasando il versetto della bibbia di Giobbe *"lo Stato dà, lo Stato toglie"*, è evidente che non tutti hanno la fede e la proverbiale pazienza di Giobbe specialmente di fronte alla schizofrenia dei provvedimenti che destabilizza quel necessario equilibrio che dovrebbe garantire le relazioni Enti/Utenti, indispensabile per la condivisione della tutela del paesaggio minacciata dalla conflittualità dei soggetti chiamati a scrivere le leggi che ritroviamo oggi nel confronto tra il contenuto del DPR 13 febbraio 2017 n. 31 e l'informativa dell'ufficio legislativo del MIBACT ampiamente citata nel testo.

Anche se il risultato del DPR 31/2017 non è esaltante, non mancano aspetti positivi rappresentati essenzialmente dalla liberalizzazione di un elenco di 31 categorie di intervento riportate nell'allegato A e, potenzialmente, di n. 42 categorie elencate nell'allegato B, ove il PTP rechi *"specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tu-*

tela del bene paesaggistico", aspetti che rischiano di essere vanificati dal contenuto improntato sulla *logica del doppio* che emerge dai provvedimenti di matrice statale.

Le aspettative riposte sul DPR 31/2007 sono spente non solo dal mancato ripristino delle funzioni del PTP, come storicamente attribuite dalla legge istitutiva 1497/39 più paesaggio meno urbanistica, ma anche dalla liberalizzazione di opere minori che è solo apparente non essendo operativa su tutte le tipologie di vincolo. La contraddizione è evidente nelle opere di manutenzione straordinaria che non variano l'aspetto degli immobili e non sono soggette ad autorizzazione dall'articolo 149 del Codice indipendentemente dalla tipologia del vincolo. Con l'entrata in vigore del DPR 31/2017 la manutenzione straordinaria è ricompresa nell'elenco delle liberalizzazioni, ma è subordinata al tipo di vincolo.

Da notare che sulla caratteristica degli interventi, nonostante l'elenco specifico contenuto nell'allegato A, il MIBACT riporta nell'informativa: *"L'elenco degli interventi "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" dovrà dunque contenere in primo luogo non già interventi esonerati dalla previa autorizzazione, bensì interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti"*. Ed ancora, *"Il crite-*

rio della rilevanza paesaggistica, che orienta la selezione di una serie tipologica di interventi da ritenersi "liberi", si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell'intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio".

Le valutazioni del MIBACT rendono chiara l'inconsistenza dell'ultimo Decreto che ha reso liberi interventi paesaggisticamente irrilevanti, non percepibili dall'esterno, innocui rispetto al bene protetto, amovibili e temporanei.

Il risultato che appare è l'incapacità o la mancanza di volontà di trasformare il rapporto tra chi valuta il progetto ed il progettista nella sua qualità di mediatore culturale. Concetto esplicitato in modo virtuoso da Cristina Sanguineti, Coordinatrice Ufficio Paesaggio 2008 – 2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna: *Nella distinzione tra paesaggio e urbanistica se per verificare la compatibilità di un intervento dal punto di vista urbanistico può bastare verificare che gli standard, le quantità, le tipologie, le volumetrie, le norme mi-*



surabili siano state rispettate, per dare invece una valutazione sulla compatibilità paesaggistica ci si deve confrontare con principi e concetti e questo è uno degli elementi qualificanti, è una sfida meravigliosa sia per il progettista, che può veramente svolgere il ruolo di mediatore culturale, sia per chi valuta il progetto, che non si può nascondere e deve assumersi la responsabilità della sua valutazione contestualizzata. Margine di discrezionalità però che non va visto come sinonimo di arbitrarietà perché costruito da entrambe le parti in maniera motivata. Uno dei cardini della relazione paesaggistica è proprio sottolineare il fatto che a un tema possono corrispondere più soluzioni progettuali: chi progetta deve avere la possibilità di soppesare alternative diverse alla soluzione di un problema (oltre al fatto che normare tutto è impossibile e ci toglie una parte di futuro perché può rendere irrealizzabili idee geniali o precorritrici) e chi valuta, quando nota delle criticità, può motivatamente richiedere soluzioni alternative. Intendersi sui principi che sostanziano un vincolo può garantire sia la libertà progettuale sia la certezza del diritto.

Che dire, “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” ed infatti il nuovo quadro rischia di aumentare il disagio degli utenti per i dubbi che innesca. Vediamoli punto per punto:

1. L’elenco di interventi allegato A al DPR 31/2017 è cogente oppure è necessario procedere, di volta in volta, alla valutazione del criterio della rilevanza paesaggistica come riporta la successiva informativa del MIBACT?
2. È prevalente la disposizione del DPR 31/2017, articolo 2: “Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4”, rispetto al contenuto dell’informativa MIBACT, pagina 15 dove il procedimento prevede: “presentazione dell’istanza all’autorità procedente che verifica preliminarmente l’intervento la tipologia nella quale si colloca (libero, semplificato o sottoposto ad autorizzazione ordinaria)?
3. Interventi allegato A, punto A.2. La limitazione per gli immobili vincolati ai sensi del Codice art. 136 lett. c) concerne gli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale oppure, come previsto dall’informativa MIBACT con una definizione generica, gli immobili che presentano interesse diretto “storico” paesaggistico? E come possono essere garantiti legalmente i cittadini sulle scelte basate su considerazioni di buon senso comune e alla prassi rispetto ad un vincolo esistente sul PTP?
4. L’allegato A, al punto A.15 esclude dalla autorizzazione paesaggistica, fatte salve le aree di cui all’articolo 149 comma 1 lett. m) del Codice, i “volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo”. Il MIBACT per opere sotterranee e quelle interrate introduce limiti generici come “minima consistenza” libere e “lievi” (consistenze) soggette a procedura semplificata. Anche volendo aderire alla interpretazione dell’informativa, come e da chi viene definito il limite tra consistenza minima e lieve? Che oltretutto sono sinonimi?
5. Con riferimento all’articolo 4 laddove stabilisce l’ulteriore esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi, è in palese contrasto con la definizione delle condizioni che devono sussistere per l’applicazione, che nel DPR risulta “specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico” mentre nell’informativa MIBACT troviamo “vestizione dei vincoli paesaggistici, tali per cui siano definite a monte le regole condivise, con un adeguato livello di presupposti che asciughino la discrezionalità della valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento”. Obiettivo utopico.



6. Utile la disposizione generale introdotta con l'articolo 7 riguardante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per le istanze di rinnovo di autorizzazioni rilasciate anche ai sensi dell'articolo 146, purtroppo vanificata dal limite "scadute da non più di un anno". Fatta salva la condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute, non ha alcun effetto e ragione il limite dell'anno entro il quale attivare il procedimento.
7. Articolo 9. Non si capiscono i casi residuali di cui al comma 3.
8. Articolo 10. Fissa il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'informativa del MIBACT sull'articolo 10, confermando l'inderogabilità del termine evidenzia che, decorso lo stesso, opera il silenzio-inadempimento dell'amministrazione sanzionabile sia in termini di ritardo che di responsabilità dei funzionari. Pur condividendo la misura di snellimento attraverso la responsabilizzazione dei funzionari, il silenzio-inadempimento contrasta con l'articolo 17-bis della legge 241/1990, come peraltro espressamente richiamato al comma 9 del successivo articolo 11 del DPR 31/2017.
9. Articolo 11 comma 1. L'auspicio è che la verifica preliminare da parte dell'amministrazione che l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dalla autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato A, ovvero nell'elenco di cui all'articolo 149 del Codice, riguardi tipologie di interventi o di opere assimilati ma non compresi nell'allegato A che gli Enti preposti alla tutela del vincolo hanno la competenza di valutare. Altrimenti crollerebbe il senso stesso del Regolamento "recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" articolo 2. Altro punto che merita attenzione riguarda l'eventualità della formazione del "silenzio-assenso" espressamente previsto dall'articolo 11 comma 9, ma completamente ignorato nell'informativa dal MIBAC nonostante ormai sia entrato nell'ordinario lessico del procedimento amministrativo (vedi articolo 17-bis della legge 241/1990).
10. Articolo 14. Esprime al meglio una marcata "resilienza" al problema per la incapacità di prevederne gli effetti. Lo scopo del DPR è quello di individuare gli interventi che, per le loro caratteristiche siano insuscettibili di arrecare, anche in astratto, pregiudizio al bene paesaggistico protetto e, per fini di snellimento dei procedimenti, di essere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. Di fatto, la definizione non sempre ha valore assoluto e può trovare limitazioni dalle previsioni del piano paesaggistico o per edifici e manufatti assoggettati a tutela storica e artistica ai sensi della parte II del Codice (ex legge 1089/1939). Salvaguardia assicurata e condivisa dall'articolo 16, che rende palese l'inutilità dell'articolo 14.
11. Articolo 17. Conferisce alla autorità preposta alla gestione del vincolo e alla Soprintendenza la possibilità di valutare la compatibilità paesaggistica per eventuali interventi e opere eseguiti in violazione del DPR 31/2017, superando l'ortodossia del comma 4 articolo 167 Decreto legislativo 42/2004. La conferma si legge nell'informativa del MIBACT laddove reca: "dispongono la remissione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano l'intervento compatibile con i valori paesaggistici". La compatibilità paesaggistica può sussistere anche in presenza di incremento di volumi e superfici, ergo decade il dogma della incompatibilità paesaggistica in presenza della creazione di volumi o superfici. Il comma 2 si spinge ad ope-



rare una sanatoria, sia pure per piccole opere previste dall'articolo 2 DPR 31/2017 realizzate senza autorizzazione entro la data di entrata in vigore dello stesso. Disposizione che, se è sostenibile sotto il profilo amministrativo, genera alcune riserve per gli aspetti penali che scaturiscono dalle violazioni del Codice, per il principio di irretrattività della legge.

Ma, dopo tanti dubbi, arriviamo agli aspetti innovativi del Decreto.

Iniziamo dal passaggio che, pur non essendo una novità assoluta, segna l'inizio di un cambiamento e di un processo di ammodernamento: si trova al punto A.31 dell'allegato A, laddove inserisce tra gli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica *"varianti a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime"*. Un punto importante, a mio avviso, perché segna l'avvio di un approccio istruttorio tendente all'esame degli effetti dell'intervento sul paesaggio, non limitato alla sola realizzazione. Questa disposizione, per coerenza, comporta l'aggiornamento del comma 4 articolo 167 del Decreto Legislativo 42/2004.

E, ancora, nell'ambito dell'apparato del DPR 31/2017 è

d'obbligo sottolineare l'aspetto culturale e innovativo relativo all'introduzione della fase di collaborazione tra Ente e privato, che valorizza così il principio dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 e modifica, in senso positivo, il metodo di approccio istruttorio con l'attribuzione al tecnico dell'amministrazione procedente la responsabilità ad indicare contestualmente *"i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto"*.

È quindi iniziato un percorso d'innovazione culturale di rilievo che, finalmente, opera una sorta di miracolo rispetto alla percezione attuale: il tecnico istruttore da controparte diventa supporto del cittadino, esaltando il ruolo di servizio del pubblico dipendente. Il tema è, e resta, entusiasmante malgrado sia stato introdotto esplicitamente da circa un decennio (art. 10-bis legge 241/90) e stenti fortemente ad essere recepito.

CONCLUSIONI

Come abbiamo visto nel dettaglio, luci e ombre emergono dal confronto del DPR 31/2017 e l'informativa del MIBACT. Quest'ultima pone dubbi di interpretazione, ma per dare certezza alle regole, sulla base della gerarchia delle fonti normative, prevalgono le disposizioni dettate dal Decreto.

A conclusione di questa ampia disamina che ha segnalato le tante contraddizioni e ripetizioni contenute nei provvedimenti legislativi, viene alla mente l'espressione "grida manzoniane" che, proverbialmente, indica una serie di provvedimenti di legge inefficaci, che minacciano pene severissime senza trovare poi una concreta applicazione da parte dello Stato o della giustizia.

Ma vogliamo essere ottimisti e, nonostante qualche comprensibile perplessità e timore, apprezziamo gli aspetti positivi che sono stati introdotti, augurandoci che segnino l'inizio di una nuova era in cui il paesaggio venga visto e trattato con minore burocrazia, i PTP siano meno strumenti urbanistici, con minori limitazioni, maggiormente orientati alla valorizzazione del paesaggio di pregio e, soprattutto, si inneschi la genuina competizione sulla qualità degli interventi tra istruttore e progettista.

¹ Dante Alighieri, Paradiso, Canto VI
*Cesare tui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch'ì sento,
d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano.*
(Giustiniano nel suo *Corpus* tolse quanto vi era di superato nella legislazione romana).